PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INTRODUZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Con l'emanazione del D. Lgs. 231/2001 - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 – è stata introdotta nell'ordinamento italiano una nuova ed atipica forma di responsabilità denominata "amministrativa" a carico degli enti derivante dalla commissione di specifici reati commessi - nell'interesse o a vantaggio degli stessi - da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (i c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte

alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La natura del nuovo tipo di responsabilità dell'Ente, pur se definita amministrativa, ha forti analogie con la responsabilità penale sia in relazione alla sede deputata

all'accertamento dell'illecito – il processo penale - sia in relazione all'autonomia della responsabilità, tanto che, come si è detto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se colui che ha commesso il reato non è imputabile o non è stato individuato.

Al fine di adeguare l'ordinamento italiano ad alcune Convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha aderito, dunque, in data 8 giugno 2001, è stato approvato il D. Lgs. n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito detto anche "Decreto*").

Quest'ultimo ha introdotto, per la prima volta in Italia, una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua

unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

1.2. I soggetti destinatari della norma

L'articolo 1 del D. Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che "le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni, ivi comprese quelle prive di personalità giuridica".

I principali soggetti destinatari di tale normativa, pertanto, risultano

Tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- società di capitali;
- società cooperative;
- fondazioni;

- associazioni riconosciute;
- enti privati e pubblici economici;
- enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;

Tra gli enti privi di personalità giuridica:

- società di persone;
- G.e.i.e. (Gruppi europei di interesse economico);
- consorzi;
- associazioni non riconosciute

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *"non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi, vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;

- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori

In linea generale, la responsabilità dell'Ente prescinde dal luogo di commissione del reato.

L'obiettivo, infatti, viene perseguito, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, a prescindere dal territorio dello Stato dove l'Ente abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex D. Lgs. 231/2001, si applicherà la disciplina straniera;
- diversamente, si applicherà quella italiana, qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

- Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

1.3 Responsabilità e sanzioni

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio (ovvero abbiano, comunque, un interesse) dalla commissione di un illecito.La sanzione a carico della persona giuridica postula, innanzitutto, un presupposto oggettivo, consistente nella

circostanza che il reato sia commesso - nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione - dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 del Decreto).

La Relazione governativa al D. Lgs. 231/01 spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere all'ente un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla persona giuridica tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ritornano, comunque, a beneficio dell'Ente stesso.

Ne consegue che l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/01); in tal

caso, infatti, anche se l'illecito ha, oggettivamente, prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'Azienda non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, parimenti, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste per gli Enti sono indicate nell'art. 9 del Decreto e sono le seguenti:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.3.1. La sanzione pecuniaria (art. 10-11-12)

La sanzione pecuniaria si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'Ente, al fine di garantire un idoneo potere di valutazione del giudice ed attribuire alla sanzione un reale potere dissuasivo, viene determinata sulla base di un processo bifasico:

- in una prima fase, il giudice determina il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- in una seconda fase, il giudice procede a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'Ente.

L'entità della sanzione inflitta, in concreto, sarà, dunque, data dal prodotto del numero delle quote (compreso fra € 100 e € 1.000) e del relativo valore (fra € 258,00 e 1.549,00). Il numero di quote è determinato tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché

dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

È prevista, infatti:

- A) la riduzione della sanzione pecuniaria alla metà se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio, ovvero tale vantaggio è minimo o se il danno patrimoniale è di particolare tenuità;
- B) la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se, prima dell'inizio del processo, l'Ente ha risarcito il danno, ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose dello stesso, ovvero si è efficacemente attivato in tal senso e, altresì, se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello/i per cui vi è il processo.

1.3.2. Le sanzioni interdittive (art. 13-14-16-17)

Le sanzioni interdittive sono di diverso tipo:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- se l'Ente ha tratto dal reato, commesso da un soggetto apicale, un profitto di rilevante entità;
- se la commissione del reato, commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- se si versa in una ipotesi di reiterazione del reato, cosa che si concretizza nel momento in cui un Ente già condannato commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla prima condanna definitiva.

Pur tuttavia, non trovano applicazione le sanzioni interdittive, ma solo quelle pecuniarie, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre

l'Azienda è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001).

1.3.3. La confisca (art. 19)

La confisca - che è disposta non solo in tutti i casi di condanna dell'Azienda, ma anche, indipendentemente dalla condanna dell'Azienda, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D. Lgs. 231/2001) - ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato (sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede). Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

1.3.4. La pubblicazione della sentenza (art. 18)

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'Ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore definisce "amministrativa", ma che, in realtà, ha forti analogie con quella penale: sorge, infatti, per effetto di un reato (e non di un illecito amministrativo).

Il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio, una sentenza) e, soprattutto, si tratta di responsabilità autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato (ai sensi dell'art. 8 del Decreto, ad esempio, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile, non sia stata individuata, ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia).

L'obiettivo del Legislatore è, chiaramente, quello di contrastare e prevenire la diffusione dei fenomeni della c. d. "criminalità economica", garantendo che gli enti non siano terreno fertile per la commissione di reati.

Affinché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre che il reato commesso sia ricollegabile all'Ente sul piano oggettivo e che costituisca manifestazione di un'espressa volontà o, quantomeno, che derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.

Nel Decreto si ribadisce, peraltro, che è espressamente esclusa la responsabilità dell'Ente nei casi in cui l'autore della violazione abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È, pertanto, evidente che i reati contemplati nel Decreto potranno venire presi in considerazione, comportando una responsabilità dell'Ente, nelle sole ipotesi in cui il soggetto apicale o il collaboratore

abbiano agito, non esclusivamente per arrecare a sé o ad altri un vantaggio (eventualmente in danno dell'Ente), ma nell'interesse, esclusivo o concorrente, dell'Ente stesso.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate nel Decreto, si fonda, quindi, su una colpa c.d. "di organizzazione": l'Ente è ritenuto corresponsabile del reato commesso dal suo esponente se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, quelle attività che comportino ragioni di contatto con la Pubblica Amministrazione al fine di fruire di agevolazioni, benefici, autorizzazioni o licenze).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché

per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati da cui deriva, alle citate condizioni, la responsabilità dell'Ente prevedeva, inizialmente, soltanto alcuni reati commessi contro la Pubblica Amministrazione ma, nel corso degli anni, è stato, ampliato attraverso la tecnica della novellazione ed è in costante e continua evoluzione.

Alla data di stesura del presente modello, le più recenti modifiche che hanno avuto impatto, anche indirettamente, sulla responsabilità degli Enti, sono state introdotte dalla **Legge 9 marzo 2022 n. 22**, che ha **aggiunto gli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies**, e dalla **Legge 9 ottobre 2023 n. 137**, che ha **modificato l'articolo 24 e 25-octies**. In entrambi i casi il risultato è un ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità

amministrativa da reato dell'ente, ed è stato determinato anche da un intervento europeo orientato in tal senso.

Più precisamente, la **legge di marzo 2022 ha introdotto** due nuovi articoli al decreto 231 e, quindi, **due nuove "famiglie" di reato presupposto** ("*Delitti contro il patrimonio culturale*" e "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*"), la **legge di ottobre 2023** ha, invece, ampliato i reati presupposto ricadenti in due famiglie già presenti ("*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*" e "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*").

Anche la materia dei Modelli di Organizzazione e Gestione, pertanto, viene, oggi, sempre più interessata dall'introduzione di modelli gestionali ed

operativi, volti a garantire l'emersione negli ambienti di lavoro dell'impresa privata di comportamenti illeciti.

Ripercussioni più marginali ha avuto, invece, la c.d. "riforma Orlando" attuativa del c.d. principio di "riserva di codice", che ha tentato di porre ordine nella legislazione penale inserendo nel testo del vigente Codice penale disposizioni incriminatrici che erano state introdotte da interventi normativi settoriali (come, ad esempio, si è verificato per alcuni reati introdotti in materia ambientale).

Di seguito si riporta l'attuale elenco dei reati presupposto ai sensi del Decreto:

art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020];

art 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati *(articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e successivamente dal D.L. n. 105/2019],* accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;* diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche; danneggiamento informazioni e dati informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata di ogni genere anche di carattere straniero; scambio elettorale politico-mafioso *(articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 modificato dalla L. 69/2015 e da ultimo dal D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023];* sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

art. 25. Concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione, anche in atti giudiziari, peculato *(articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020];*

art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento *(articolo aggiunto dal D. L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016);*

art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio *(articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)* fra i quali si annoverano tutte le frodi nell'esercizio del commercio; le contraffazioni o sofisticazioni di sostanze alimentari o di denominazioni e indicazioni geografiche di prodotti agroalimentari*;*

art. 25-ter. Reati societari fra i quali anche la corruzione tra privati e l'aggiotaggio *(articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017 da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023) ;*

art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali *(articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003);*

art. 25-quater 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *(articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006);*

art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale fra i quali riduzione in schiavitù,

prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico *(articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016);*

art. 25-sexies. Reati di abuso di mercato fra cui si annoverano manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate *(articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)* e altre fattispecie in materia di abusi di mercato *(Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021];*

art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *(articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007);*

art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio *(articolo aggiunto dal D. Lgs. n.*

231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021];

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [*Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023*];

art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore *(articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009);*

art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria *(articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009);*

art. 25-undecies. Reati ambientali *(articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 ed aggiornato, quanto ai reati presupposto ivi richiamati, alle previsioni del D. Lgs. n. 21 del 01.03.2018, in vigore dal 06.04.2018 che ha abrogato*

l'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 sostituendolo con il nuovo art. 452quaterdecies c. p.);

art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *(articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. 17.10.2017 n. 161);*

art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia *(articolo aggiunto da L. 20.11.2017 n. 167, in vigore dal 12.12.2017 e sul quale è poi tornato il D. Lgs. n. 21 del 01.03.2018, in vigore dal 06.04.2018);*

art. 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*articolo aggiunto con L. 3 maggio 2019, n. 39 con cui è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014);*

art. 25 quinquiesdecies indica i c.d. "reati tributari", inizialmente avrebbe dovuto essere

compresa solo la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000, mentre con il nuovo provvedimento sono inclusi tutti i delitti fiscali, ossia: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche inferiori 100.000,00€); la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'occultamento o distribuzione di documenti contabilità; la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

[Articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020]

Art. 25-sexiesdecies

Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020];

Art. 25-septiesdecies

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022];

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022];

Art. 26

Introduce l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 231/01 anche nel caso di delitti tentati;

In aggiunta ai reati sopra esposti, la responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai **reati transnazionali** (*introdotti dagli articoli 3 e 10 della L. n. 146/2006*) e **per gli Enti che operano nella filiera dell'Olio d'Oliva** (*Art. 12, L. n. 9/2013*);

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Con l'emanazione del D. Lgs. 231/2001 - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 – è stata introdotta nell'ordinamento italiano una nuova ed atipica forma di responsabilità denominata "**amministrativa**" a carico degli Enti derivante dalla commissione di specifici reati commessi - nell'interesse o a vantaggio degli stessi - da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell' Ente (i c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La natura del nuovo tipo di responsabilità dell'Ente, pur se definita amministrativa, ha forti analogie con

la responsabilità penale sia in relazione alla sede deputata all'accertamento dell'illecito – il processo penale - sia in relazione all'autonomia della responsabilità, tanto che, come si è detto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se colui che ha commesso il reato non è imputabile o non è stato individuato.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

La responsabilità amministrativa degli Enti non sorge in relazione alla commissione di qualsivoglia fattispecie di reato, bensì esclusivamente in relazione ad ipotesi di reato previste dallo stesso decreto legislativo e successive modifiche.

In particolare, le fattispecie di reato interessate sono previste dagli articoli 24 fino al 25 duodevicies, oltre che dall'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 in relazione ai c.d. reati transnazionali.

Nello specifico si tratta di:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) comprendenti i reati di:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c. p.);

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008] comprendenti i reati di:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c. p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c. p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c. p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009] comprendenti i reati di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

• Tutti i delitti, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.);

4.Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] comprendenti i reati di:

• Concussione (art. 317 c.p.);

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] e pene per il corruttore (art. 321 c. p.);

• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c. p.);

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.);

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012];

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

• Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009] comprendenti i reati di:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] comprendenti i reati di:

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p.);

• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c. p.);

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c. p.);

• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c. p.);

7. Reati societari Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012] comprendenti i reati di:

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

• False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c.);

• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c. c.);

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);

• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c. c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.);

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c c.);

• Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012];

• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.);

• Aggiotaggio (art. 2637 c. c.);

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c. c.);

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] comprendenti i reati di:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dal capo primo e capo secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c. p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c. p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c. p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c. p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c. p.) (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003] comprendenti i reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.);
- Tratta di persone (art. 601 c. p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c. p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] comprendenti i reati di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998);

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007] comprendenti i reati di:

- Omicidio colposo (art. 589 c. p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c. p.);

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007] comprendenti i reati di:

- Ricettazione (art. 648 c. p.);

• Riciclaggio (art. 648-bis c. p.);

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.);

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] comprendenti i reati di:

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi

per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali,

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,

via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 377-bis c. p. (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011] comprendenti i reati di:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c. p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e

nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n.152/2006, art. 137);

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256);

• Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259);

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260);

• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257);

• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258);

• Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);

• Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9);

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012].

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

19. Razzismo e Xenofobia introdotto dall' art. 3, comma 3-bis, della legge 20 novembre 2017 n. 167 e modificato dal D. Lgs. 21/2018 (art. 25terdecies D. Lgs. 231/2001);

20. Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001);

21. Reati Tributari articolo aggiunto ai sensi della L. 157/2019 (art. 25quinquesdecies D.Lgs. n. 231/2001) ;

22. Reati di contrabbando e c.d. diritti di confine (art. sexiesdecies D.Lgs. 231/01);

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. septiesdecies D. Lgs.231/01);

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D. Lgs. 231/01);

3. LE SANZIONI DEL D.LGS 231/01

L'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha il preciso intento di colpire direttamente la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzione, che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (art. 22):

a) le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 10);

b) le sanzioni interdittive (art.13);

c) la confisca (art.19);

d) la pubblicazione della sentenza (art.18);

Secondo lo schema delineato nel D. Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria è a "struttura bifasica", sulla falsariga del sistema cd. "dei tassi periodici" già in vigore in altri paesi stranieri.

Dunque, in una prima fase il giudice determina un numero di quote, compreso tra 100 e 1000 e, in una

seconda fase, fissa il valore di ciascuna quota, in un *range* predeterminato.

Moltiplicando il valore della quota per il numero di quote si ottiene il quantum della sanzione da irrogare, nei limiti minimi e massimi individuati nella legge delega.

L'art.10, comma 2, stabilisce, infatti, che la sanzione pecuniaria venga applicata per quote non inferiori a cento e non superiori a mille e che l'importo di ogni singola quota vada da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

a) della gravità del fatto;

b) del grado di responsabilità dell'ente;

c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Inoltre, le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato sia di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Il successivo art.13, nel sancire - nei reati di maggior rilievo - l'applicabilità in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, prevede le seguenti sanzioni interdittive:

-l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

-la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Le sanzioni interdittive possono essere irrogate (senza alcuna discrezionalità sull' an da parte del giudice) solo per i reati per cui sono espressamente previste dalla legge e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da dipendenti, a causa di gravi disfunzioni organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Per quanto attiene l'efficacia temporale, il decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee - da 3 mesi a 2 anni - e definitive (art. 16).

Presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive in via definitiva sono:

- che l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità;

-che sia stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla sanzione dell'interdizione temporanea.

In tal caso è il giudice che deve formulare in concreto la prognosi di irrecuperabilità dell'Ente, ad eccezione dell'Ente precostituito all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, in cui tale giudizio è all'evidenza *in re ipsa*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, a condizione che sussistano:

a. gravi indizi di illecito amministrativo dipendente da reato (c.d. fumus commissi delicti);

b. l'esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di recidiva, ovvero fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo della reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede (c.d. periculum in mora).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente applicate) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca;

In merito alla confisca è previsto che nei confronti dell'Ente sia sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. E che qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre

utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è curata dalla cancelleria del Tribunale, ma le spese di questa sono addebitate all'ente.

4. IPOTESI DI ESENZIONE DI RESPONSABILITA'. Il Modello Organizzativo

Il D.lgs. 231/2001 prevede alcune ipotesi di esenzione di responsabilità per l'Ente.

In primo luogo, l'Ente non risponde dei reati specificati nel paragrafo precedente nel caso in cui i soggetti in posizione apicale ed i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Inoltre, l'Ente è immune da profili di responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (artt. 6 e 7, D.lgs. 231/2001).
L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo", che deve essere formato avuto riguardo specificamente ai rischi di commissione di reato cui è esposta concretamente la persona giuridica, realizza un'attività preventiva in quanto diretto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di reati.
L'adozione di un tale strumento - che non costituisce un obbligo, bensì una facoltà - oltre a poter comportare l'esenzione di responsabilità, permette di ottenere, anche se adottato dopo la commissione del reato (ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), importanti benefici in termini di riduzione delle sanzioni, oltre che l'inapplicabilità di misure interdittive.

5. LA SCELTA SOCIETARIA

La **Energo s.r.l.** ha scelto convintamente di predisporre e adottare il "Modello di organizzazione gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/01, questa rappresenta certamente una scelta innovativa per l'Ente in oggetto, ma al contempo conferma la grande sensibilità della governance aziendale verso la sicurezza e sostenibilità aziendale cui **Energo** ambisce quotidianamente con ogni scelta che adotta.

In particolare, dato il tipo di attività che svolge, l'azienda è particolarmente esposta al rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 e, dunque, l'adozione del MOG diventa un passo importante nel percorso verso una piena sicurezza aziendale.

Tale scelta è accompagnata dall'adozione di un codice etico, ispirato a rigorosi principi nella regolamentazione dei rapporti con i c.d. stakeholders

e cioè con i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto (i clienti, i fornitori, i finanziatori -banche e azionisti - i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti in aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali).
Il modello deve essere, necessariamente – e non solo ai fini esimenti – adattato alla realtà aziendale per evitare la creazione di sovrastrutture e sistemi di controllo che, se male calibrati, possono comportare la paralisi, o comunque, un forte decremento dell'attività aziendale con problemi in ordine alla stessa esistenza in vita dell'azienda.
Tuttavia, l'attività svolta in via prevalente, **da Energo s.r.l.** ha indotto la Società ad adottare il modello in parola per prevenire, principalmente, i rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, dei reati contro l'industria e contro

il commercio, dei reati informatici e dei reati ambientali.

È di tutta evidenza, dunque, come le attività svolte in concreto dall'azienda interessata, incidano sulla concreta predisposizione del modello, che non potrà che avere una natura semplificata.

6. I DESTINATARI DEL MODELLO 231/01

Il presente Modello è indirizzato a tutto il personale (operai, dipendenti amministrativi, consulenti commerciali), a vario titolo, operante nell'interesse di **Energo s.r.l.** ed, in particolare, a coloro che svolgono attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del presente Modello devono essere rispettate sia dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti (c. d. "destinatari").

Il presente Modello è, altresì, indirizzato a quanti operano su mandato o per conto di **Energo s.r.l.** anche in sedi distaccate rispetto alla sede legale dell'azienda, nonché a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscano sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali.

Sono ulteriormente tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori etici della Società i consulenti, i collaboratori ed i fornitori di **Energo s.r.l.** e, in generale, tutti coloro che intrattengono, con la Società in oggetto, rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

Ai consulenti ed ai collaboratori si estendono altresì le regole e i principi di controllo previste nel Modello e relative alla specifica area di attività.

7. CRITERI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Nella redazione del modello e nella predisposizione di strumenti idonei a garantirne l'attuazione, in primo

luogo, si è cercato di applicare con rigore le indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

I suddetti articoli disciplinano, come in precedenza segnalato, ipotesi di esenzione di responsabilità collegate a specifiche attività di prevenzione e di controllo poste in essere dalla società interessata prima della commissione del reato.

In particolare, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale all'interno della società, l'Ente non risponde se prova che l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I modelli, per espressa disposizione legislativa, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, avuto riguardo alla commissione di reati da parte di persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque, particolare valenza, in questa ipotesi, assume l'efficace attuazione del modello che per essere tale richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In secondo luogo, in adesione al terzo comma dell'art. 6 del decreto ("I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati) si è deciso di recepire i suggerimenti contenuti nelle linee guida di Confindustria per la costruzione

dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, così come aggiornate, pur non aderendo in modo pedissequo all'impostazione ivi contenuta.

Si ritiene utile, quindi, trattare analiticamente le Linee Guida di Confindustria le quali, oltre a caratterizzarsi quale prototipo di codice categoriale per le imprese associate, hanno, di fatto, costituito un vero e proprio strumento di riferimento anche per le altre associazioni.

Le Linee Guida di Confindustria sono state elaborate, tenendo conto del carattere differenziato in termini dimensionali e di specificità di settore e dell'ampia gamma degli associati; anzi, proprio a causa della vastissima platea dei destinatari, non è stato predisposto un "modello 231" standard, posto che ciascuna realtà aziendale ha, infatti, proprie caratteristiche che riflettono fattori molteplici e non sempre ripetibili.

Lo schema seguito da Confindustria riprende i processi di risk management e risk assessment normalmente attuati nelle imprese e consiste:

-nell'identificazione dei rischi in relazione ai reati che si possono commettere; trattasi dell'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività (area sensibile) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del D. Lgs. 231/2001;

-nella progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente). Si tratta di valutare il sistema esistente all'interno di una società e di adeguarlo a quelle che sono le esigenze dettate dal decreto, al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati;

-nell'adozione di un Codice Etico e di un sistema disciplinare con un adeguato meccanismo sanzionatorio;

-nell'individuazione dei criteri per la scelta di un Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità ed onorabilità;
- continuità di azione;

capacità specifiche in tema di attività ispettive e/o consulenziali.

Infine, anche in considerazione della verifica giudiziale in ordine alla idoneità del modello, è stata prestata particolare attenzione alla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sull'applicazione della normativa di riferimento.

Ciò posto, l'attività di predisposizione del modello e di conseguente creazione di strumenti idonei ad impedire che si verifichino effetti pregiudizievoli per l'Ente, sarà così articolata:

a) descrizione della struttura societaria, ed individuazione dei soggetti dalle cui condotte costituenti reato potrebbe derivare la responsabilità dell'Ente;

b) individuazione – previo esame delle attività in concreto svolte dalla impresa– dei reati presupposto verificabili e delle possibili modalità di commissione;

c) creazione di un sistema di pregnanti controlli, ove non esistente ovvero inadeguato, sulla formazione ed attuazione delle decisioni dell'impresa nelle c.d. aree a rischio;

d) creazione di un sistema di pregnanti controlli, ove non esistente ovvero inadeguato, sulla gestione delle risorse finanziarie;

e) creazione di un sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello da parte di un dipendente, di un lavoratore autonomo, di un fornitore o di altri soggetti aventi, comunque, rapporti contrattuali con l'Ente;

f) creazione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;

g) creazione di un adeguato sistema di flussi informativi, con pedissequa previsione di obblighi di informazione a favore e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, che garantisca a quest'ultimo lo svolgimento dei propri compiti e, dunque, la vigilanza sul funzionamento ed osservanza del modello;

h) verifica dell'adeguatezza del codice etico;

i) previsione di una attività di formazione specifica dei destinatari sulle disposizioni contenute nel modello.

Per completezza, si rileva che, nell'attività di redazione del presente modello, si è tenuto anche conto delle pronunce giurisprudenziali in materia.

In primo luogo, giova ricordare la prima pronuncia giurisprudenziale con la quale, nel nostro paese, si è ritenuto di attribuire efficacia esimente all'adozione del modello di organizzazione di cui all'art. 6 D. Lgs 231/01.

Il riferimento è alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, Dr. Enrico Manzi, del 17 novembre 2009; in questa pronuncia, il

GUP - dopo aver rilevato che “nei (rari) precedenti giurisprudenziali di applicazione di tale norma è stato giustamente affermato dalla S.C. che l’adozione del "modello organizzativo" è condizione necessaria, ma non sufficiente, per non incorrere nella responsabilità amministrativa regolata dalla legge 231. Ove il modello non sia stato adottato nei termini prescritti, infatti, l'impresa risponde dell'illecito collegato al reato presupposto, a meno che non dimostri che il suo esponente apicale abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Cassazione con sentenza n. 36083/09 ha esaminato la struttura del modello adottato prima della commissione del reato statuendone l’idoneità esimente, rilevando che:

a) la società si era dimostrata sensibile alla problematica avviando fin dal settembre 2001 e cioè, subito dopo la entrata in vigore della legge 231/01, la procedura di implementazione del modello, adottato nel 2003, in adesione alle prime linee guida di

Confindustria, adottando, comunque, un adeguato sistema di controllo interno;

b) la società con la approvazione del modello organizzativo, costituiva l'organo di vigilanza (Compliance Officer: CO), di composizione monocratica, regolato secondo le linee guida di Confindustria. Tale posizione veniva ricoperta dal preposto al controllo interno nonché responsabile dell'internal auditing (si trattava, perciò, di un soggetto di provata esperienza e professionalità nello svolgimento dell'incarico di vigilanza). Tale figura veniva, inoltre, sganciata dalla condizione di subalternità alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e posta alle dirette dipendenze del Presidente;

c) oltre alla introduzione di specifiche norme che stabilivano i flussi informativi verso il CO, il modello approvato stabiliva degli obblighi di verifica annuale per i principali atti societari e per la validità delle procedure di controllo;

d) Il modello organizzativo prevedeva, ancora, una specifica normativa interna finalizzata alla prevenzione dei diversi reati societari denominata: "Parte Speciale B", suddivisa a sua volta in vari capitoli corrispondenti al tipo di reati;

e) che per quanto riguardava il caso oggetto del giudizio, il modello, nella Parte Speciale B, dedicava il paragrafo B.5.5 alle misure di prevenzione del reato di aggiotaggio.

In merito alla efficacia del modello organizzativo, inoltre, il GUP, riteneva la necessità che "nel giudicare la responsabilità della società, per non cadere in una sorta di "responsabilità oggettiva" degli Enti, di verificare la efficacia del modello con valutazione "ex ante" e non "ex post", rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori..", in quanto "non avrebbe senso ritenere inefficace un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte dei vertici della persona giuridica, in quanto ciò comporterebbe, ovviamente, la

pratica inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 6 legge 231/01".

Occorre, sempre secondo la citata sentenza, stabilire se "prima della commissione del fatto, fosse stato adottato un corretto modello organizzativo e se tale modello, con valutazione ex ante, potesse considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione".

Poste queste premesse, riteneva la necessità di non dichiarare punibile ex art. 6 D. Lgs 231/2001 la società quando i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società, che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato.

Tale pronuncia, è certamente importante per superare lo scetticismo di alcuni amministratori che, proprio in ragione della valutazione giudiziale dell'idoneità del modello, hanno ritenuto di non

adottarlo ritenendolo solo un inutile costo per le proprie società.

Infatti, in passato il ragionamento della giurisprudenza sull'idoneità del modello sembrava essere impostato nel senso che la commissione del reato, di per sé, dimostrava l'inefficacia del modello, ipotizzando una forma di responsabilità oggettiva dell'Ente, che può essere chiamato a rispondere comunque dell'illecito commesso da uno dei soggetti individuati dall'art. 6 e dall'art. 7 del D. Lgs. 231/01, con una presunzione assoluta di "colpa da organizzazione".

A prescindere dalla superiore decisione, è opportuno ricordare come, con riguardo all'efficacia ed al contenuto dei modelli, la giurisprudenza di merito abbia individuato alcuni principi tendenzialmente uniformi.

In primo luogo, è stato ritenuto che il modello debba essere efficace e dinamico, tale da seguire i cambiamenti dell'Ente cui si riferisce.

L'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e controllo capaci di eliminare o, quantomeno ridurre significativamente, l'area di rischio di responsabilità (Trib. Milano, 28 ottobre 2004; Trib. Milano 20 settembre 2004).

È stato, altresì, precisato (Trib. Roma, 4 aprile 2003) che la prevenzione dei reati deve essere il risultato di una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. Occorre perciò valutare in quali momenti della vita e dell'operatività dell' Ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio. L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà aziendale e delle possibili modalità attuative dei reati stessi. In tale analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell'Ente (Trib. Napoli, 26 luglio 2007; Trib. Milano 20 settembre 2004).

I modelli devono prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta.

Nel suo contenuto, perciò, il modello deve consentire un'attuale e costante mappatura dei rischi aziendali attraverso l'individuazione delle aree a rischio.

La giurisprudenza ha, poi, individuato standard di organizzazione dell'attività di impresa che possono essere validamente considerati anche in fase di costruzione e applicazione del modello organizzativo. Assumono rilievo, ad esempio, la procedimentalizzazione dell'attività di impresa, la delega di funzioni a soggetti competenti e la predisposizione di efficienti flussi informativi endosocietari.

Vengono, inoltre, costantemente richiamati anche i criteri elaborati dalle Linee Guida di categoria, quali la separazione di compiti tra coloro che svolgono fasi

cruciali nell'ambito di un processo a rischio; l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali; l'adozione di meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; la verifica delle prestazioni effettuate dai consulenti ecc.

Va, tuttavia, rilevato che il ragionamento della giurisprudenza sull'idoneità del modello sembra essere impostato nel senso che, se il reato è stato commesso, ciò dimostra che il modello è inefficace.

Questo ragionamento rischia di dare vita ad una sorta di responsabilità oggettiva dell'Ente, che può essere chiamato a rispondere, comunque, dell'illecito commesso da uno dei soggetti individuati dall'art. 6 e dall'art. 7 del D. Lgs. 231/01, con una presunzione assoluta di colpa da organizzazione.

Su questo, almeno sul piano dei principi, la stessa giurisprudenza ha, però, dichiarato che l'idoneità del modello va valutata secondo una prospettiva ex ante,

che consideri cioè il modo in cui è stato creato il modello in relazione alla specifica realtà aziendale.

8. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA ENERGO S.R.L.-

Con l'adozione del presente Modello, **Energo s.r.l**. intende dettare le regole idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs 231/01; e ciò in relazione all'attività svolta dalla stessa società.

Dal tenore letterale del D. Lgs. 231/01 si ricava la necessità che il predetto Ente adotti uno specifico modello costruito su misura, ferma restando la possibilità di recepire, nei singoli documenti, i principi generali di prevenzione presenti nel modello.

Per quanto concerne l'Organismo di Vigilanza, l'art. 6 lett. b del D. Lgs 231/01, prevede che il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato

ad un organismo dell'Ente", con specifiche responsabilità nei confronti degli organi direttivi della stessa.

Detto Organismo di Vigilanza, interno all'Ente, dovrà essere nominato dall'organo direttivo di quello stesso Ente (cfr. art. 6 comma primo, lett. a) e dovrà vigilare sul funzionamento del suo modello organizzativo ed interfacciarsi con gli organi gestionali e di controllo che gli sono preposti.

8.1 Dati societari, struttura societaria ed oggetto sociale.

Dalla visura di evasione rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina emergono i seguenti dati anagrafici della fondazione:

- Indirizzo sede legale Via Lenze snc Pace del Mela (ME)
- Indirizzo pec: amministrazione@pec.energoitalia.it
- Numero REA: ME-199708

- Codice fiscale: 02890250836
- Forma giuridica: società a responsabilità limitata con unico socio

Iscritta nel Registro delle Imprese di Messina nella sezione ordinaria.

L'atto di costituzione è datato 22/11/2006.

Il patrimonio indisponibile dell'impresa ammonta ad € 100.000,00, che costituiscono il capitale sociale, dunque, sottoscritto ed interamente versato, nella misura di € 100.000,00 dal Sig. Grillo Antonino.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Ha, come da norma statutaria, per oggetto sociale, l'esecuzione di lavori di montaggi industriali; la costruzione, la gestione e la manutenzione di : - impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica; edifici civili e industriali; opere marittime e lavori di drenaggio; impianti tecnologici; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; impianti di smaltimento e recupero rifiuti; impianti per

centrali di produzione elettrica; componenti strutturali in acciaio o metalli; impianti di potabilizzazione e depurazione; pavimentazioni e soprastrutture speciali, impianti termici e di condizionamento; coperture speciali; ponteggi ed impalcature; forniture di opere generali di natura tecnica; apparecchiature strutturali speciali; esecuzione di: pulizia di acque marine, lacustri e fluviali; opere strutturali speciali; demolizioni opere; trasporti interni, esterni e conto terzi; sabbiatura e verniciatura dei metalli; forniture di opere generali di natura tecnica e dei prodotti e/o articoli sopra indicati; attività di ricerca a supporto della produzione industriale di cui all'oggetto; - la trasformazione e la lavorazione di prodotti ittici, crostacei e molluschi. Operazioni di progettazione, manutenzione, riparazione, trasformazione gestione commercio vendita e demolizione di navi, galleggianti, natanti, imbarcazioni di qualsiasi grandezza e per ogni uso e destinazione e di loro impianti, macchinari,

attrezzature, dotazioni, accessori; - attività di assistenza e consulenza tecnica alle aziende che operano nel campo navale; - collaudi di macchinari completi di motori, di autoveicoli, di impianti o di apparecchiature di natanti ecc.; -progettazione, costruzione ed allestimento anche di mobilio nonché rimessaggio di imbarcazioni da diporto di piccolo, medio e grande cabotaggio; - progettazione, costruzione manutenzione e riparazione, gestione e demolizione di strade, ferrovie, idrovie, porti, porticcioli, lavori generali di costruzioni edili e lavori di ingegneria civile, dighe, sbarramenti e chiuse, lavori di dragaggio, opere aeroportuali, campi di aviazione, aerostazioni, impianti sportivi; - servizi di pulitura e disinfestazione di immobili di ogni tipo, di navi, aerei, treni ecc.; - gestione di porticcioli, campi boa ed impianti per il turismo in genere, ivi compreso l'agriturismo.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali ed immobiliari, acquistare gestire, prendere in affitto aziende o rami d'azienda; potrà stipulare con chiunque contratti di appalto per l'esecuzione di quanto sopra indicato; potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, immobiliare e mobiliari, industriale e commerciale connessa con l'oggetto sociale, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

8.2 Storia della Società

Energo s.r.l. opera nel settore delle costruzioni, montaggi e manutenzione di impianti industriali senza limitazione di aree geografiche, facendo della

professionalità delle maestranze e della qualità del prodotto i cardini del proprio operato. Rapidità di esecuzione e massima affidabilità sono i caratteri distintivi che hanno permesso alla **Energo** di continuare ad ottenere grossi subappalti da società leader mondiali nel settore delle costruzioni industriali. L'esperienza acquisita nel settore dei montaggi industriali, il dinamismo dell'ufficio commerciale, il supporto di un ufficio tecnico all'avanguardia, la comprovata specializzazione nei controlli di qualità e l'elevata qualificazione del personale hanno permesso negli anni all'azienda di offrire soluzioni di altissimo contenuto qualitativo.

Energo s.r.l. è in grado di operare mettendo a disposizione dei propri clienti **manodopera specializzata di saldatori, carpentieri, tubisti ed elettricisti, un fornito parco mezzi di sollevamento e movimentazione, una officina attrezzata per qualsiasi tipo di costruzione meccanica.**

Lavorando materiali come ferro, acciaio inox e alluminio **Energo** si è imposta per la sua capacità di eseguire lavori ad alto livello di specializzazione, sia in ambito di nuove costruzioni che di riparazioni e manutenzioni.

Prefabbricazione e montaggio di piping, lavori su centrali elettriche, installazione di parchi fotovoltaici sono solo alcuni dei suoi campi di specializzazione.

L'organizzazione aziendale solida e dinamica e la rete di relazioni creata con clienti e fornitori rappresentano ulteriori punti di forza dell'azienda che, forte di queste sinergie, è in grado di **offrire alla propria clientela elevata qualità e affidabilità a costi contenuti.**

8.3 Organigramma

Il rappresentante dell'impresa è l'Amministratore Unico nonché socio unico in carica, Sig. Antonino Grillo, nato a Milazzo il 29/05/1976 c.f. GRLNNN76E29F206G e residente in Milazzo Via Colonnello Bertè 70 cap 98057.

L'atto di nomina con cui lo stesso è stato indicato amministratore a tempo indeterminato è del 22/11/2006.

La società è poi organizzata secondo l'allegato organigramma.

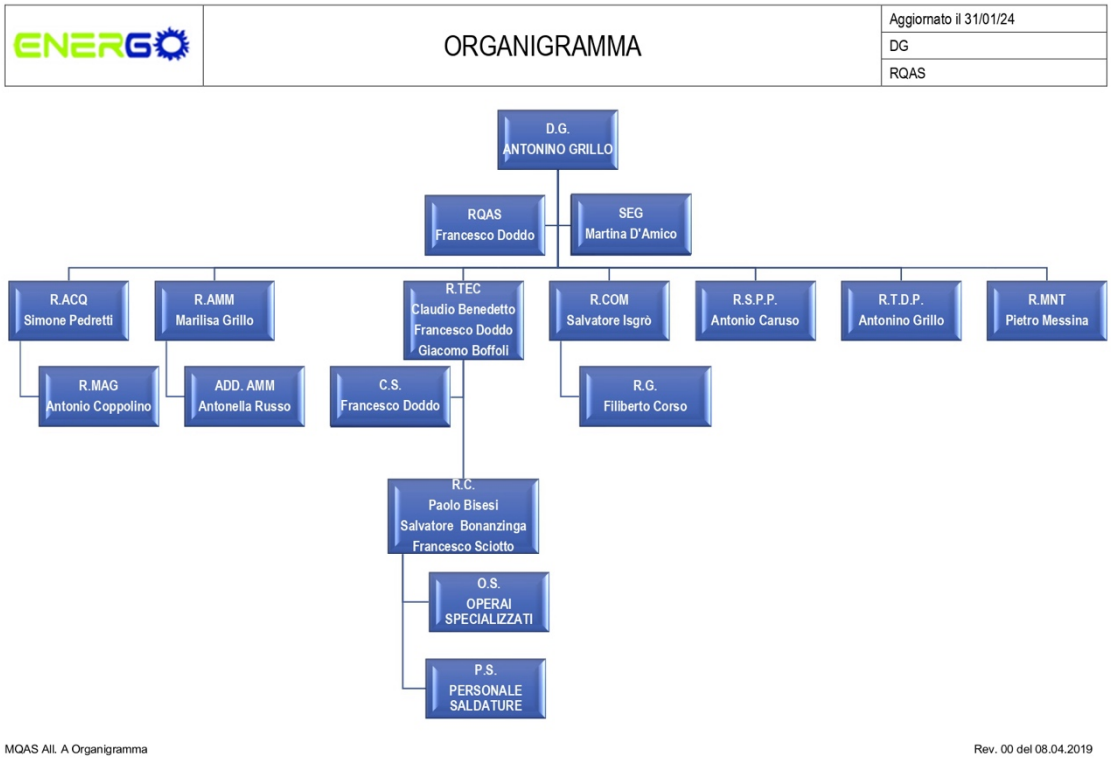

8.4 Certificazioni, categorie e regolamenti in possesso alla società

La **Energo s.r.l.** è in possesso delle seguenti certificazioni:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **SOA**
- **UNI EN ISO 3834 Part 2**
- **ISO 45001:2018**
- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza dei lavoratori (10/05/2021)**

8.5 Manuali e documenti in possesso alla Società

La società ha adottato:

un MQAS - Manuale qualità, ambiente, sicurezza e qualità delle saldature

9. ATTIVITA' SVOLTA IN CONCRETO

L'attività fondamentale, svolta dalla **Energo s.r.l.,** che ne rappresenta il core business, è quella di lavori di meccanica industriale e svolge la propria attività

aziendale senza alcun vincolo territoriale sia in cantieri siti in Italia che all'estero.

Ai fini dell'individuazione delle aree a rischio è necessario, tuttavia, dettagliare le singole attività in concreto svolte dall'azienda.

Per effettuare tale analisi è stato necessario interpellare, con il metodo delle interviste, i singoli dipendenti e responsabili del già menzionato Ente, oltre che svolgere alcuni sopralluoghi presso i locali dello stesso.

Alla luce di quanto sopra, di seguito verranno dettagliate le attività svolte dall'ente.

9.1 Attività svolta presso la sede principale

La sede principale della **Energo s.r.l.** è attualmente sita in Pace del Mela

La struttura dentro la quale insiste l'ente è ampia e spaziosa, di recente costruzione, ospita nei suoi locali una molteplicità di ambienti.

L'attività amministrativa viene svolta presso i locali ufficio, si tratta di ambienti ampi e luminosi nei quali

svolgono quotidianamente le loro attività i dipendenti amministrativi, il Direttore Tecnico e l'Amministratore Unico.

Dal sopralluogo e dai questionari cui i dipendenti sono stati sottoposti emerge chiaramente che ciascuno di loro ha a disposizione una propria postazione lavorativa dalla quale può svolgere le specifiche mansioni alle quali è adibito;

La parte operativa relativa al settore oggetto del core business aziendale viene svolta in cantieri siti in più parti del mondo presso i quali vengono chiamati ad intervenire gli operai specializzati sotto la direzione della governance aziendale.

9.2 attività di gestione amministrativa e contabile della Società.

L'attività di gestione amministrativa della Società è esercitata dall'Amministratore Unico, sig. Grillo, il

quale gestisce in modo diretto i contatti con i fornitori e assume tutte le principali determinazioni in merito all'attività di gestione quotidiana, peraltro riveste più ruoli, è infatti anche responsabile tecnico e direttore tecnico dell'azienda.

Lo stesso viene certamente coadiuvato nel proprio ruolo decisionale da una serie di figure specifiche che variano a seconda del settore di competenza. Prevalentemente ad affiancare l'Amministratore è il Responsabile della Qualità. La tenuta contabile della **Energo s.r.l.** è in capo al dott. Paolo Orifici il quale, nel rispetto ortodosso delle disposizioni di legge, gestisce la contabilità dell'azienda.